

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CASA DEI BAMBINI
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA MONTE SAN
MICHELE 1

Numero REA: FG - 206238

Codice fiscale: 02259170716

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2003 - Statuto completo	2
--	---

Atto 94

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA DEI BAMBINI A R.L

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO-ATTIVITA'

Art.1

E' costituita la "Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini a r.l." con sede in Foggia.
La cooperativa può istituire, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché fissare l'indirizzo della sede sociale.

Art.2

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art.3

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Essa è retta dai principi della solidarietà e della mutualità, senza fini di lucro né di speculazione, ai sensi del Codice Civile e delle leggi e disposizioni vigenti in materia. L'attività della cooperativa è diretta ai bambini con particolare priorità a quelli portatori di handicap e con ritardi d'apprendimento, nella profonda convinzione che ogni bambino è una ricchezza in se e per il paese e la sua formazione, istruzione, educazione e cultura sono i fattori decisivi della sua crescita ed oggi più che mai fondamentali per il futuro delle nuove generazioni. La Cooperativa s'ispira al pensiero ed all'opera di Maria Montessori facendo proprio il suo massimo principio "AIUTAMI A FAR DA SOLO", ed opererà in stretta collaborazione con la sezione di Foggia dell'Opera Nazionale Montessori anche per la realizzazione d'iniziative che quest'ultima promuoverà ritenendo l'educazione un "servizio sociale" che ha come compito la difesa dell'uomo e del bambino a sostegno dei più alti valori umani.

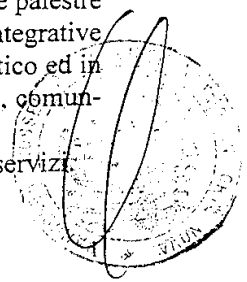
Art.4

La cooperativa si propone di svolgere attività in forma d'imprese di servizi sociali, educativi e di formazione.

La cooperativa opererà nell'ambito sociale ed in particolare nella scuola mediante:

- istituzione e gestione di scuole d'infanzia;
- istituzione e gestione di centri culturali sociali, per le vacanze e per la promozione dello sport e del tempo libero dell'infanzia;
- attuazione d'attività d'animazione e di turismo scolastico con fini didattici e culturali per l'infanzia;
- attuazione dell'integrazione positiva dei soggetti portatori di handicaps e di bambini disadattati nella realtà scolastica e in quella extra-scolastica;
- svolgimento di servizi educativi in genere per l'infanzia rispetto all'alimentazione e all'ambiente;
- gestione di doposcuola, case e colonie alpine o montane e marittime, asili nido, sedi di ricreazione, teatri e cinematografi, circoli culturali ed artistici, mediateche, biblioteche, mense, corsi di formazione professionale e permanente, società sportive ed annesse palestre per la cura fisica, con sistemi correttivi e cure mediche appropriate, attività integrative scolastiche, assistenza domiciliare all'infanzia, trasporto scolastico ed extra-scolastico ed in genere l'assunzione di ogni iniziativa anche di carattere produttivo e commerciale, comunque intesa al conseguimento dello scopo sociale;
- il convenzionamento con enti vari, pubblici e privati, per fornire i sopra elencati servizi.

Medaile Benu



La cooperativa si propone, altresì, lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di giovani portatori di handicaps di cui all'art.4 della legge 8/11/91 n. 381 nei seguenti campi:

A- agricoltura: coltivazione di cereali, semi e frutti oleosi, barbabietola da zucchero, tabacco, altri seminativi, ortaggi, fiori e piante ornamentali, orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere, prodotti da vivai, colture viticole e vitivinicole, olivicole, agrumicole e frutticole diverse.

B- industria e artigianato: fabbricazione di prodotti alimentari e bevande, produzione di manufatti tessili ed abbigliamento, prodotti in cuoio, pelle e similari, produzione di manufatti e mobili in legno, giunco, vimini ed altri prodotti similari.

C- salvaguardia del territorio: attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse, attività di manutenzione e cura del verde pubblico.

D- commercio: di prodotti alimentari, di articoli di vestiario e prodotti tessili di qualunque pregio, di mobili, elettrodomestici ed altri articoli per la casa e l'ufficio, di libri ed altre pubblicazioni e di prodotti e manufatti per l'edilizia.

E- servizi: di trasporto, di movimento merci, di elaborazione dati, di archiviazione per conto terzi, di gestione banche dati, di gestione di mense e refettori, di pubbliche relazioni, di pulizia, di organizzazione di convegni, di catering, di marketing, di ricerca e selezione del personale, di dattilografia e fotocopiatrice, di disbrigo pratiche per conto terzi e di gestione impianti sportivi polivalenti.

Per lo svolgimento delle attività, la cooperativa potrà dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessarie.

A tale scopo gli organi sociali potranno compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni ed altre forme di collegamento con soggetti di natura pubblica e privata che facilitano l'esercizio delle attività sociali, in particolare con le associazioni Montessori locali, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società cooperative a responsabilità limitata e potrà partecipare alla loro attività, potrà partecipare a consorzi aventi finalità affini alle proprie e potrà, infine, aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Per lo svolgimento delle attività, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, promuoverà l'autofinanziamento raccogliendo da essi prestiti la cui entità è da commisurarsi all'effettivo fabbisogno finanziario. La cooperativa può accettare proventi provenienti da chicchessia a titolo di liberalità nonché ottenere contributi per l'acquisizione d'immobili, attrezzature, apparecchiature, arredamento e qualsiasi altro bene materiale ed immateriale.

TITOLO II I SOCI

Art.5

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al numero stabilito per legge.

Possono essere soci:

a) coloro che intendono prestare la loro attività lavorativa a titolo di volontariato, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo della compagine sociale. Nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Michelle Roseme

b) coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato, nelle qualifiche e nelle professioni necessarie ed indispensabili alle varie attività;

c) soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 12. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

d) soci portatori di handicap fisico o ritardi d'apprendimento di cui all'art.4 della L. 08/11/91 n. 381 per la quale la cooperativa effettua un inserimento lavorativo.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 ultimo comma del D.lgs.C.P.S. n. 1577/1947.

Possono altresì essere soci enti ed organismi con personalità giuridica nonché Associazione e Istituzioni anche prive di personalità giuridica. Essi hanno diritto a tre voti e possono partecipare all'assemblea tramite i propri rappresentanti legali o persone al fine delegate con l'esplicita dichiarazione di ritenere per rato ed accettato il di loro operato.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Per essere ammessi a soci si deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione al quale spetta deliberare in merito, specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'attività svolta, le qualifiche professionali o le competenze in relazione ai requisiti per essere soci;

c) il numero delle quote che si intende sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere e di accettare lo statuto sociale e di attenersi allo stesso nonché all'eventuale regolamento e a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le persone non fisiche, inoltre, devono allegare alla domanda:

a) copia dello Statuto vigente all'epoca della domanda se società privata. Copia del Decreto Istitutivo se trattasi di Ente Pubblico;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause d'incompatibilità, delibera insindacabilmente sull'accoglimento o meno della domanda entro 60 gg. dalla data di presentazione.

Art.6

I soci hanno l'obbligo di:

a) sottoscrivere e versare la quota sociale di EURO 206,58;

b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare, nei vari settori d'attività e secondo le rispettive qualifiche professionali o il ruolo educativo, al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e gli interessi della cooperativa.

I nuovi soci sono, inoltre, tenuti a versare la tassa d'ammissione stabilita dall'assemblea ed il sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.7

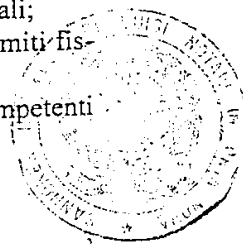
I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;

c) di prendere visione dei bilanci annuali e di presentare agli organi sociali competenti eventuali osservazioni e appunti sulla gestione sociale;

Metade Rome



d) di esaminare i libri soci e verbali delle assemblee, e, quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, quello delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art.8

La qualità di socio si perde per recesso volontario, per decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio che intende recedere deve farne dichiarazione scritta al Consiglio d'Amministrazione.

Tale dichiarazione, ai fini dell'art.2529 Codice Civile, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se inoltrata tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo nel caso contrario.

Art.9

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio d'Amministrazione può dichiarare decaduto o escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commette atti valutabili come inadempimento, anche se non di notevole gravità;
- g) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- h) che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per qualsiasi reato non colposo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza o esclusione ha effetto dalla data d'annotazione nel libro dei soci.

Art.10

Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; contro i provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale entro e non oltre 10 gg. dalla ricevuta comunicazione.

La decisione del Collegio Arbitrale è definitiva.

Art.11

Ai soci cooperatori e sovventori usciti per qualsiasi causa dalla cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta soltanto il rimborso del valore nominale delle somme versate, oppure della minore somma risultante dal bilancio d'esercizio nel quale avviene lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve esser fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dell'approvazione del bilancio di detto esercizio.

In mancanza di domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

Medella Reum



TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Art.12

Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di E. 206,58 e, comunque, non superiore ai limiti massimi stabiliti dalla legge, i cui versamenti devono essere effettuati all'atto delle sottoscrizioni.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa. Alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;

b) dalla riserva ordinaria, che è formata con gli utili annuali ad essa devoluti ai sensi dell'art.14 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve costituite da altri accantonamenti in ogni modo deliberati;

d) da proventi derivanti da contributi e atti di liberalità pervenuti alla società.

E' prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, il cui tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art.13

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.

TITOLO IV BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art.14

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede a redigere, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione il bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa; gli utili netti dovranno essere così destinati:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 20%;

b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) la rimanenza può essere destinata a:

- remunerare le azioni dei soci sovventori;
- rivalutare le quote sociali entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- altri fondi o riserve, comunque indivisibili.

La quota di utili non assegnata come sopra deve essere destinata a fini mutualistici.

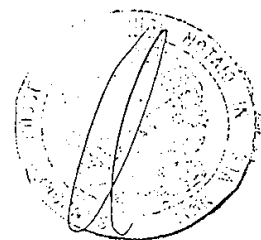
Nessun utile può essere destinato ai soci sotto qualsiasi forma.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono Organi sociali:

a) l'Assemblea dei soci;



Medele Raima

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci;

Art. 16

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze della società lo richiedano, per deliberare sul bilancio. Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) determinare l'eventuale compenso dei sindaci a norma dei successivi articoli;
- c) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare sulla compravendita di immobili e costituzioni e o trasferimenti di diritti reali;
- e) fissare l'indirizzo della sede sociale e istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero;
- f) deliberare su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono riservati all'Assemblea Straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea anche fuori dalla sede sociale, ma sempre nell'ambito del Comune ove è situata la sede legale, quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda scritta e motivata da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà fatta mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo lettera raccomandata oppure lettera controfirmata dal socio almeno 7 gg. prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da trattare e potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattarsi:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento degli scopi sociali, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione della società e sullo scioglimento anticipato tanto in prima quanto in seconda convocazione, all'assemblea, per essere valida, occorre la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci, mentre le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

Modulo Breve

La dichiarazione di recesso per i soci intervenuti alla assemblea deve essere comunicata non oltre tre giorni dalla chiusura della stessa e dai soci non intervenuti non oltre 40 giorni dalla data della assemblea.

Art. 19

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'assemblea.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova e, quando almeno un terzo dei soci lo richieda, si provvede per appello nominale o con voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci purché non amministratori o sindaci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare massimo altri tre soci.

All'assemblea possono presenziare senza diritto di voto un rappresentante degli enti convenzionati con la cooperativa.

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo dalla persona nominata dagli intervenuti. Gli intervenuti nominano il segretario e gli eventuali scrutatori.

La nomina del segretario non avviene quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri eletti tra i soci, dall'assemblea che ne determina il numero. Per i primi sei esercizi la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere nominata, dall'assemblea dei soci, tra i soci che hanno costituito la cooperativa.

Gli amministratori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

In qualunque momento possono essere revocati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2383 c.c..

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte lo riterrà utile o quando sia fatta domanda da almeno tre dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza almeno un giorno prima. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voto dopo un supplemento di discussioni si procede a nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

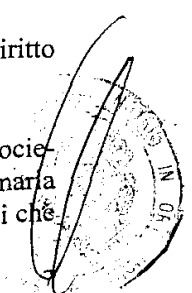
I consiglieri personalmente interessati nelle questioni che si discutono devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Alle riunioni del Consiglio può presenziare per esprimere pareri e consigli ~~ma~~ senza diritto di voto un rappresentante delegato degli Enti convenzionati con la cooperativa.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che

Medella Rame



per legge o statuto sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Perciò può anche deliberare l'adesione della società ad altre cooperative, ad ordini federativi o consortili, ad associazioni giuridiche la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e dei soci nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitrati o tramite amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- A) convocare le assemblee e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- B) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- C) compilare regolamenti interni per le varie attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- D) redigere i bilanci consuntivi e preventivi secondo le norme di legge;
- E) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le retribuzioni e mansioni;
- F) stipulare convenzioni utili alle attività della società;
- G) conferire procure speciali.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art.24

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.

Art.25

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Egli rappresenta la cooperativa avanti a terzi anche in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere delegato dal consiglio.

Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.26)

Il Collegio Sindacale se nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che abbiano i requisiti previsti dalla legge, eletti a maggioranza relativa, anche fra non soci, dall'Assemblea che nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Al Sindaco non aspetta alcun compenso salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente all'atto della nomina.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve adempiere a tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Delibera a maggioranza di voti.

Il sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipa a tre riunioni del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Mezzelle Rosanna

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art.27

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che promuove l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., entro il termine di venti giorni dall'inizio della controversia, il nome del proprio arbitro.

L'altra parte entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

Nel caso non ci fosse da una delle parti la nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati non si accordano per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede la società per richiesta anche di una sola parte.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art.28

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa saranno disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento saranno stabiliti i poteri dell'eventuale Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.29

Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato, dovrà essere destinato a Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 comma 1 della L.59/92.

Le clausole mutualistiche sovraespresse sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

Art.30

Per quanto non regolato dall'Atto Costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante, valgono le Disposizioni Legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata previste dal Codice Civile e dalla legislazione sulle cooperative sociali.

La sottoscritta Matrella Rosanna in qualità di Presidente della Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini a r.l. dichiara che il presente è lo statuto aggiornato a seguito delle modifiche adottate con verbale di assemblea ordinaria dei soci del 21/10/2003 in recepimento del disposto di cui all'art. 13 del D.LGS. del 02/08/2002 n. 220.

Firma

Matrella Rosanna

Matrella Rosanna